

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**Servizio di Internet Banking**  
**“BUSINESS WEB”**  
**Tipo Controparte: Imprese**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca: SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.COOP.PER AZIONI  
PIAZZA MATTEOTTI, 23 - Cap 41038 - SAN FELICE SUL PANARO - MO  
Telefono: 0535/89811 - FAX: 0535/83112  
E-mail: [info@sanfelice1893.it](mailto:info@sanfelice1893.it) - Sito Internet: [www.sanfelice1893.it](http://www.sanfelice1893.it)  
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 290/70

**CHE COS'È IL “BUSINESS WEB”**

**Struttura, Funzione economica e rischi**

Il servizio di Internet Banking per imprese “Business Web” è un servizio multibanca di corporate banking per le aziende su rete internet, realizzato da SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE attraverso l'utilizzo dell'architettura tecnologica ed applicativa di CSE (Consorzio Servizi Interbancari).

Business Web consente di visualizzare le informazioni relative ai conti correnti ed utilizzare le molteplici funzioni dispositivo, di scaricare dalla postazione di lavoro i dati relativi alle funzioni informative (per la loro successiva rielaborazione in locale ed off-line), i saldi e i movimenti sui rapporti accessi presso SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE (banca proponente) e gli altri istituti di credito del Circuito Interbancario (banche passive), di inviare flussi dispositivi generati direttamente dal sistema della contabilità presente in azienda, di impartire disposizioni di pagamento ed incasso.

Il servizio consente di attivare un canale diretto con SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE e con gli Istituti di Credito aderenti al Consorzio Interbancario (C.B.I.) per ottimizzare lo scambio di flussi informativi bancari e finanziari e migliorare la gestione della tesoreria.

Le operazioni aventi caratteri dispositivo dovranno essere effettuate obbligatoriamente per mezzo di un dispositivo di Firma Digitale (digipass o token).

Con l'ausilio di un PC ed una connessione a Internet, Business Web permette alle aziende di gestire le proprie operazioni bancarie:

\_ informative: (rendicontazione saldi e movimenti c/c e c/anticipi, saldi e movimenti dossier titoli, esiti sbf,distinte, gestioni ritorni F24, cambi, etc ...)

\_ dispositivo: Pagamenti Italia/estero, stipendi e bonifici, avvisi telematici, gestione F24, Incassi Ri.Ba/SDD, preparazione disposizioni/distinte, etc...)

**Principali rischi**

- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (canone, commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi della password di accesso e del token nel caso di furto e/o sottrazione, inserimento di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; si invita, pertanto, ad osservare massima attenzione nella custodia del Digipass e della password e di richiederne immediatamente il blocco, in caso di furto e/o sottrazione.
- maggior margine di rischio connaturato all'utilizzo di internet ed alla trasmissione dei dati tramite reti di telecomunicazione;

- minor livello di sicurezza garantito dal sistema telematico per le comunicazioni di carattere internazionale;
- utilizzo difforme dagli scopi consentiti delle chiavi private;
- negligenza nella protezione e conservazione della password consegnata per l'autenticazione della richiesta, sempre nel caso di rilascio del certificato di firma digitale.

## DISCONOSCIMENTO DI UNA OPERAZIONE NON AUTORIZZATA – DIRITTI E OBBLIGHI DEL CLIENTE

La Banca adotta ragionevoli misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito del servizio Internet Banking per imprese "Business Web", mediante l'adozione di misure di sicurezza e di protezione da accessi non autorizzati.

Se il Cliente viene a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata disposta tramite il servizio Internet Banking per imprese "Business Web" (o anche più di una operazione) oppure in caso furto, sottrazione o perdita di riservatezza dei codici di accesso, ha diritto di rivolgersi alla Banca per fare richiesta di disconoscimento, richiedere il rimborso delle somme addebitate e il blocco del servizio.

La comunicazione di disconoscimento può avvenire contattando la Banca al numero verde 800 822 056 per le chiamate dall'Italia e +39 02 60843768 per le chiamate dall'estero o rivolgendosi alla filiale di riferimento. È consigliabile tenere sempre a portata di mano i numeri di telefono istituiti dalla Banca, attivi tutti i giorni 24 ore su 24 dall'Italia e dall'Estero.

Il Cliente dovrà comunicare almeno le informazioni indispensabili per procedere al blocco del servizio e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del Cliente medesimo e i dettagli dell'operazione non autorizzata (in particolare l'importo dell'operazione, la data e l'ora di esecuzione).

Nel caso di impossibilità di utilizzo del numero verde, il Cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto alla Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo, ove sporta, copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Successivamente il Cliente è tenuto a compilare un apposito form online, disponibile sul sito istituzionale della Banca, nella dedicata sezione denominata "Disconoscimenti".

La richiesta di disconoscimento di operazioni non autorizzate deve essere inviata alla Banca immediatamente, e in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito nel caso di Cliente pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente beneficiario.

La Banca venuta a conoscenza di un'operazione non autorizzata rimborsa al Cliente l'importo di detta operazione immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva al ricevimento della comunicazione di disconoscimento, ripristinando il conto del Cliente nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo e assicurando che la data valuta dell'accordo non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.

La Banca si riserva in ogni caso di effettuare le verifiche ritenute opportune al fine di escludere eventuali situazioni di dolo o colpa grave del Cliente. L'importo dell'operazione non autorizzata può infatti essere eventualmente accreditato al Cliente con la condizione "salvo buon fine". Tale condizione implica che l'intervenuto rimborso non sia da considerarsi ancora definitivo e che la Banca ha il diritto di recuperare le somme rimborsate qualora, all'esito di una più ampia attività di valutazione, dimostri la responsabilità del Cliente.

Fermo, infatti, l'onere per la Banca di dimostrare che l'operazione disconosciuta sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non abbia subito le conseguenze di un malfunzionamento, non è ritenuta responsabile e il Cliente non ha diritto di ottenere il rimborso qualora l'operazione contestata sia stata autorizzata tramite autenticazione forte (se necessaria) e alternativamente:

- sia stato accertato un inadempimento doloso o colposo del Cliente rispetto agli obblighi a lui incombenti, ossia:
  - utilizzare il servizio Internet Banking per imprese "Business Web" in conformità ai termini esplicitati nel contratto;
  - comunicare tempestivamente alla Banca il furto, la sottrazione o la perdita di riservatezza dei codici di accesso;
  - adottare ragionevoli misure di sicurezza idonee a proteggere i codici di accesso.

Diversamente, la Banca è ritenuta responsabile e il Cliente ha il diritto di ottenere il rimborso qualora l'operazione disconosciuta anche se autenticata, correttamente registrata e contabilizzata:

- non è stata disposta tramite autenticazione forte (ove necessaria); e
- non sia stato rilevato un comportamento fraudolento del Cliente.

Per maggiori informazioni in merito alle procedure adottate dalla Banca in caso di operazioni non autorizzate nonché alle modalità con cui il Cliente può riconoscere e difendersi dalle truffe ed esercitare i propri diritti nel caso in cui le predette fattispecie si verifichino, si rinvia alla "Guida al disconoscimento delle operazioni non autorizzate" disponibile sul sito internet della Banca nella sezione "Disconoscimenti".

## RACCOMANDAZIONI PER UN UTILIZZO CORRETTO DEI CODICI DI ACCESSO

Per accedere al servizio di Internet Banking per imprese "Business Web", ed identificarsi correttamente è necessario autenticarsi tramite codice utente, password e altri strumenti di autenticazione. E' importante conservare separatamente codice utente e password, per proteggersi da eventuali rischi in caso di furto e/o smarrimento.

Al fine di garantire la sicurezza del proprio dispositivo di accesso (smartphone, tablet, altri dispositivi mobile) è consigliato:

- mantenere costantemente aggiornati i software di protezione quali ad esempio "antivirus" e "firewall";
- evitare di installare applicazioni non ufficiali o delle quali non è possibile verificarne la provenienza;
- non lasciare mai incustodito il proprio dispositivo;
- eliminare le informazioni riservate prima di qualsiasi intervento di assistenza;
- non comunicare a terzi i codici di accesso. La Banca non chiederà mai di condividere i codici di accesso, via e-mail, telefonicamente, in chat, o tramite messaggio.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### BUSINESS WEB

Canone mensile (iva esclusa)	12,50 Euro
Mesi gratuiti per canone business web	0
Costo rilascio primo Digipass	0,00 Euro
Costo rilascio Digipass successivo al primo o mancata restituzione	15,00 Euro
Costo rilascio nuove buste PIN	1,50 Euro
Costo per Sub-Holding	0,00 Euro
Spese per avviamento servizio	0,00 Euro
Periodicità di addebito del canone	MENSILE ANTICIPATO
Spese su movimento di conto	SPESE APPLICATE
Stampa contabile addebito canone	NON STAMPA CONTABILE
Periodo calcolo costi e sconti	MENSILE

### Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Nº 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

### Reclami

I reclami vanno inviati a:

Servizio Reclami  
SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc.Coop.p.a  
Piazza Matteotti, 23  
41038 San Felice sul Panaro (MO)  
fax: 0535/83112

posta elettronica: [direzione@sanfelice1893.it](mailto:direzione@sanfelice1893.it)

posta elettronica certificata: [direzione@pec.sanfelice1893.it](mailto:direzione@pec.sanfelice1893.it)

o tramite il sito web della Banca: [www.sanfelice1893.it](http://www.sanfelice1893.it) alla sezione Reclami che permette al Cliente di redigere il testo del reclamo su un apposito modulo e di inoltrarlo direttamente alla Banca all'indirizzo e-mail: [info@sanfelice1893.it](mailto:info@sanfelice1893.it) oppure tramite la consegna brevi manu ad una delle filiali della Banca, preferibilmente quella ove il Cliente detiene i rapporti, che rilascerà specifica ricevuta di consegna; la Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al Giudice - e se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro - può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito di sua competenza si può consultare il sito: [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 (quindici) giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n.28.210, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento),

oppure

b) a uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

In caso di operazione non autorizzata, se il Cliente non è soddisfatto dell'esito della procedura di disconoscimento, può sempre presentare reclamo formale secondo i termini e le modalità sopra descritte.

## GLOSSARIO

<b>Autenticazione forte</b>	Procedura che consente alla Banca di verificare l'identità del Cliente o la validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, basata sull'utilizzo di due o più elementi indipendenti tra loro poiché la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri.
<b>Busta PIN</b>	Busta contenente il codice segreto per il primo accesso al servizio.
<b>Digipass</b>	Dispositivo elettronico (token) che consente di generare un codice chiave scritto con caratteri numerici monouso ogni 32 secondi che, conosciuto solamente dal cliente, gli consente, mediante digitazione dello stesso, in combinazione con la password di accesso di compiere operazioni dispositive.
<b>CBI – Corporate Banking Interbancario</b>	<p>Il Corporate Banking Interbancario, noto come CBI, è un servizio bancario telematico che consente ad un'azienda di qualsiasi dimensione di lavorare direttamente, tramite il proprio computer, con tutte le banche con le quali intrattiene rapporti (modalità multibanca).</p> <p>Realizzato con il coordinamento dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), si propone di garantire alla clientela imprenditoriale adeguati livelli di servizio, anche attraverso il controllo del rispetto delle regole.</p> <p>In particolare, il CBI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- centralizza i rapporti di un'impresa verso l'intero sistema bancario, in un unico punto;</li> <li>- fornisce una vasta gamma di funzioni finanziarie, informative e commerciali;</li> <li>- utilizza sempre lo stesso standard di comunicazione;</li> <li>- fornisce un servizio basato sulla cooperazione delle banche senza ridurre gli spazi competitivi.</li> </ul>
<b>Canone</b>	Compenso liquidato su base mensile (comprensivo di IVA) a favore della Banca per l'erogazione del servizio.
<b>Multibanca</b>	Gestione di più realtà aziendali (pari ad altrettanti cdg) attraverso un unico collegamento telematico.
<b>Banca Proponente</b>	E' il primo Istituto di Credito che perfeziona con il cliente un contratto di Home Banking e/o C.B.I. In pratica è la Banca capofila rispetto ad eventuali adesioni successive.
<b>Banca Passiva</b>	Ogni Istituto di Credito, che su richiesta del cliente, aderisce ad un contratto di Home Banking e/o C.B.I. già attivo presso la Banca proponente. Il cliente in pratica potrà utilizzare l'home banking e/o C.B.I. presso tutti gli istituti di credito con cui intrattiene rapporto di conto.